

Riconoscimento dei titoli esteri

In Italia il riconoscimento di una qualifica estera può essere richiesto per vari scopi.

Per comprendere meglio le diverse finalità e modalità per un riconoscimento, si propone di seguito una breve sintesi, insieme ai *link* alle pagine del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Cimea (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche):

1. **prosecuzione degli studi, riconoscimento di un periodo di studi/crediti e conseguente abbreviazione di corso, conseguimento di un titolo italiano corrispondente** (equipollenza). È questo il c.d. **riconoscimento accademico**, affidato a Università e istituzioni AFAM, cioè un provvedimento attraverso cui un Ateneo attribuisce a un titolo di studio conseguito all'estero lo stesso valore legale di un titolo dell'ordinamento italiano. In base alla valutazione di piani di studio, programmi ed eventuali ulteriori qualifiche da far valere, il riconoscimento può essere **totale**, cioè si riconosce l'equipollenza del titolo estero con quello dell'ateneo, oppure **parziale**, che consentirà un'abbreviazione per chi si iscrive all'analogo corso di studi presso l'ateneo per ottenere il titolo italiano (<https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-0>);
2. **accesso ai concorsi pubblici, progressioni di carriera nelle P.A., assegnazioni di borse di studio**, e altre finalità per le quali è necessario il **riconoscimento non accademico**, cioè il riconoscimento operato del soggetto preposto alla valutazione è finalizzato unicamente al procedimento per il quale è stato richiesto. Si parla in questo caso di **equivalenza**, riconoscimento che accerta che il titolo estero equivale al titolo italiano, senza però conferirgli valore legale (<https://www.cimea.it/pagina-riconoscimento-non-accademico>);
3. **esercizio di professioni regolamentate** (per es., medico, infermiere, farmacista, ingegnere, avvocato, architetto, ecc.) per i quali il riconoscimento è affidato al Ministero competente;
4. per le **professioni non regolamentate**, il riconoscimento è affidato al datore di lavoro.

L'*Admission Office* dell'Università di Siena si occupa del solo riconoscimento c.d. accademico (punto 1 dell'elenco sopra riportato).

Iter per la richiesta di riconoscimento di un titolo estero (valore legale) ai fini accademici

L'interessata/o presenta via pec all'indirizzo rettore@pec.unisipec.it la domanda corredata dai documenti richiesti (<https://www.unisi.it/internazionale/international-degree-seeking-students/riconoscimento-titoli>) avente come oggetto "Richiesta di riconoscimento di titolo estero".

L'*Admission Office*, verificata la correttezza della documentazione, la trasmette all'Ufficio servizi agli studenti competente affinché sia sottoposta alla valutazione del Comitato per la didattica del corso di laurea rispetto al quale è stato richiesto il riconoscimento.

Solo qualora porti a un riconoscimento totale del titolo, la delibera del Comitato dovrà essere ratificata dal Consiglio del Dipartimento titolare interessato e, nel caso, anche da quello contitolare e inoltrata, da parte dell'*Admission Office*, all'approvazione del Senato accademico.

Qualora tale valutazione porti a un riconoscimento parziale, lo studente potrà, se desidera, iscriversi al corso di laurea rispetto al quale aveva chiesto il riconoscimento del proprio titolo estero, ottenendo la convalida degli esami indicati nella delibera del Comitato per la didattica, con conseguente abbreviazione di corso.

Link utili:

<https://www.cimea.it/pagina-procedure-riconoscimento-titoli>

<https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli>